



**POLITECNICO DI MILANO**  
**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica", e successive modificazioni;  
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;  
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)", e successive modificazioni;  
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;  
VISTA la Legge 31.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modificazioni;  
VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni;  
VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.", e successive modificazioni;  
VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.", e successive modificazioni;  
VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni;  
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;  
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;  
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano vigente;  
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Politecnico di Milano vigente nel tempo;  
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 4679 del 19.12.2014 con cui è stato emanato il Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di nomina delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 84 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.163/2006";  
VISTO il D.R. n. 3183 67856 del 19.04.2019 con cui è stato emanato il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano;  
ACQUISITO il parere espresso dal Consiglio di amministrazione, nella seduta del 30 marzo 2020 in ordine all'approvazione delle modifiche apportate al Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di nomina delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 84 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.163/2006 che muta la denominazione in Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di nomina delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

**DECRETA**

**Art. 1**

- 1) Per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di nomina delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 84 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.163/2006, emanato con Decreto del Direttore Generale n. 4679 del 19.12.2014, è modificato nella seguente titolazione "Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di nomina delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e nell'articolato come risulta nel testo che si riporta integralmente nel seguito.
- 2) Le modifiche sono segnate in **grassetto corsivo**.

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI NOMINA DELLE  
COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CUI ALL'ART. 77 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 "CODICE DEI  
CONTRATTI PUBBLICI"**

**Art. 1**

**Oggetto e ambito di applicazione**

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione delle Commissioni Giudicatrici **ex art. 77 del D. Lgs. 50/2016**, nonché i requisiti che devono possedere i componenti delle Commissioni stesse.
- 2) Le Commissioni Giudicatrici sono esclusivamente competenti sulla valutazione delle offerte **relativamente alle procedure da aggiudicarsi** con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 3) L'analisi della documentazione amministrativa richiesta alle imprese partecipanti può avvenire a cura della medesima Commissione oppure del Responsabile unico del procedimento (di seguito RUP), in base alla complessità tecnica della procedura.

**Art. 2**

**Composizione delle Commissioni Giudicatrici**

- 1) Possono far parte delle Commissioni Giudicatrici **i dirigenti**, i professori ed i ricercatori universitari, il personale tecnico-amministrativo a condizione che non si trovino nei casi di incompatibilità o conflitto di interesse di cui al successivo Art. 3.

**Art. 3**

**Cause di incompatibilità**

- 1) Non possono far parte delle Commissioni Giudicatrici:
  - a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità sino al quarto grado compreso con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle ditte partecipanti alla procedura;
  - b) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
  - c) coloro i quali nel biennio precedente alla data della determina a contrarre per la gara hanno rivestito cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio;
  - d) coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile;
  - e) coloro i quali hanno interesse di qualsiasi genere rispetto ad una delle imprese partecipanti o se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di amministratori, procuratori o dirigenti di una delle imprese partecipanti;
  - f) coloro i quali hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle imprese partecipanti o i suoi amministratori, procuratori o dirigenti;
  - g) coloro i quali hanno prestato attività lavorativa o di consulenza presso una delle imprese partecipanti nel triennio precedente alla data della determina a contrarre. Tale divieto si estende

anche a coloro che abbiano effettivamente preso parte a contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi, stipulati con l'Ateneo da imprese partecipanti.

- 2) Non possono altresì far parte delle Commissioni il personale docente ed il personale tecnico-amministrativo che fanno parte, anche come uditori, del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione.
- 3) Non possono comunque assumere le funzioni di commissario o **di segretario verbalizzante**:
  - a) il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
  - b) i Dirigenti, i Direttori di Dipartimento, i Prorettori di Polo, e i Responsabili Gestionali, relativamente alle procedure proposte o di interesse della propria struttura di afferenza;
  - c) **i Capi Servizio relativamente alle procedure proposte o di interesse del proprio Servizio;**
  - d) il Dirigente dell'Area e il Capo del Servizio, con il relativo personale ivi afferente, deputati per determina del Direttore Generale, allo svolgimento delle procedure amministrative relative a gare d'appalto e lavori e di acquisizione di beni e servizi;
  - e) qualunque altro soggetto, interno ed esterno all'Ateneo, che abbia partecipato, anche in forma minimale ovvero abbia coordinato e sovrinteso, alla stesura dei documenti di gara per l'affidamento di contratti pubblici di lavori e/o forniture e/o servizi e/o che ricoprirà uno dei ruoli previsti dal D.Lgs. 50/2016 o dal DM 07.03.2018, n. 49 **"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"**.
- 4) **Il RUP e il personale afferente all'Area dirigenziale che, per determina del Direttore Generale, è deputato allo svolgimento delle procedure amministrative relative a gare d'appalto e lavori e di acquisizione di beni e servizi, non possono far parte della Commissione di gara ma possono assolvere le funzioni di Segretario verbalizzante.**
- 5) I Commissari, ivi compreso il Presidente, non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto specifico oggetto dell'affidamento.

#### **Art. 4**

##### **Modalità di selezione del Presidente di Commissione**

- 1) Il Presidente di Commissione è estratto a sorte tra i Dirigenti dell'Ateneo, ad esclusione di coloro che si trovano nelle cause di incompatibilità indicate nel precedente Art. 3 e salvo laddove ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 7.
- 2) Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente l'Art. 3 del presente Regolamento, per le procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui agli articoli **36, comma 2, lett. b) e 63 del D.lgs. 50/2016**, il Presidente può essere estratto a sorte anche dall'Albo dei Commissari.

#### **Art. 5**

##### **Costituzione dell'Albo dei Commissari**

- 1) E' istituito l'Albo dei Commissari costituito da:
  - i Responsabili Gestionali;
  - i Capi Servizio, i Responsabili di Staff, i Capi Progetto;
  - il personale di categoria EP.

#### **Art. 6**

##### **Nomina del Segretario verbalizzante**

- 1) Il Segretario verbalizzante sarà nominato dal Direttore Generale su proposta del RUP.
- 2) Al Segretario verbalizzante si applicano tutti i casi di incompatibilità previsti **dall'Art. 3** del presente Regolamento.

#### **Art. 7**

##### **Commissioni di Esperti**

- 1) Qualora l'oggetto della procedura di affidamento sia costituito da progetti caratterizzati da particolare complessità tecnica che richieda per la valutazione delle offerte tecniche il possesso di competenze specifiche di elevata professionalità, il RUP, mediante apposita e motivata relazione, **redatta secondo l'apposito modello pubblicato nella Intranet**, presenterà, **tramite Protocollo interno**, richiesta al

Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale di far ricorso ad una rosa di esperti per la composizione della Commissione Giudicatrice.

- 2) I Commissari e il Presidente saranno sorteggiati sulla base di una rosa di esperti composta da almeno 6 nomi, indicati dal Direttore di Dipartimento o dal Dirigente o dal RUP proponenti la procedura.
- 3) ***Le funzioni di Presidente, saranno svolte da un Dirigente dell'Ateneo, se estratto, oppure dal componente esperto con più elevata qualifica (Professore Ordinario, Professore Associato, Ricercatore o Personale tecnico amministrativo) e, in caso di pari qualifica, dal più anziano d'età.***
- 4) ***Qualora il RUP non riesca ad individuare una rosa di esperti composta da almeno 6 nomi, procede ad inviare a tutti i Dirigenti e ai Direttori di Dipartimento una lettera di richiesta di segnalazione di nominativi di esperti, interni all'Ateneo, nel settore oggetto del contratto, come specificato all'Art. 8.***
- 5) ***In caso di segnalazione di almeno 3 nominativi, il RUP procederà alla richiesta di nomina della commissione secondo le modalità previste al comma 1 del presente articolo. In caso di mancata segnalazione di esperti interni, o in numero inferiore a 3, o qualora a seguito di accertate incompatibilità rimangano meno di 3 esperti interni disponibili, il RUP comporrà la rosa degli esperti ricorrendo a competenze esterne selezionate tra: pubblici dipendenti, professori e ricercatori universitari di ruolo, professionisti selezionati secondo le modalità definite all'art. 8 del presente Regolamento.***

#### **Art. 8**

##### **Componenti esterni delle Commissioni di Esperti**

- 1) ***In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i componenti possono essere selezionati tra soggetti esterni all'Ateneo, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 77 del D. Lgs.50/2016, fatta salva l'entrata in vigore dell'Albo nazionale ANAC dei componenti delle commissioni giudicatrici***
- 2) ***Il RUP accerta la disponibilità o la carenza in organico di adeguate professionalità tramite richiesta ai Dirigenti e ai Direttori di Dipartimento della presenza di professionalità adeguate per la valutazione delle offerte. In caso di mancata risposta entro 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta, si procederà a selezionare i componenti della commissione tra soggetti esterni all'Ateneo.***
- 3) ***Nei casi previsti specificatamente dal precedente comma 1) oppure in altri articoli del presente Regolamento, in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i Commissari sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici così come definite all'art. 3 - comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:***
  - a) ***professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;***
  - b) ***professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornito dalle Università.***

#### **Art. 9**

##### **Modalità di composizione delle Commissioni Giudicatrici**

- 1) Le Commissioni sono composte da 3 o 5 componenti, compreso il Presidente e con esclusione del Segretario. La definizione del numero dei componenti spetta al RUP sulla base della complessità e della rilevanza economica della procedura di affidamento e dell'offerta tecnica richiesta.
- 2) La composizione della Commissione avviene tramite sorteggio sulla base dell'Albo di riferimento o della rosa degli esperti.
- 3) Il sorteggio potrà avvenire solo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 4) Il sorteggio potrà avvenire per estrazione pubblica o tramite procedura telematica.
- 5) In caso di estrazione pubblica, vengono posti in un apposito contenitore tanti fogli chiusi contenenti diversi numeri quanti sono gli iscritti dell'Albo o della rosa di riferimento.
- 6) L'estrazione sarà effettuata dal Direttore Generale, ***o da suo delegato***, in presenza di due testimoni, estraendo da un contenitore i numeri corrispondenti al numero di iscrizione all'Albo o alla rosa di riferimento.

- 7) Sarà estratto un numero di nomi doppio rispetto al necessario per la composizione della Commissione: saranno estratti prima i componenti effettivi e quindi i componenti supplenti, che subentreranno in caso di incompatibilità o impossibilità a partecipare di uno dei componenti effettivi.
- 8) In caso di sorteggio tramite procedura telematica, questo avverrà mediante un meccanismo casuale automatico di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli iscritti all'Albo
- 9) I sorteggiati sono esclusi dal sorteggio successivo.

#### **Art.10**

##### **Nomina delle Commissioni Giudicatrici e corrispettivi**

- 1) Esperite le operazioni di sorteggio per l'individuazione delle varie componenti della Commissione, **il Segretario verbalizzante** provvederà a richiedere le necessarie dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità di cui al precedente Art. 3 a ciascun Componente, **compresa la propria**.
- 2) Tali dichiarazioni saranno trasmesse al Servizio competente per la predisposizione del Decreto del Direttore Generale di nomina della Commissione.
- 3) La nomina delle Commissioni Giudicatrici inerenti le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, indipendentemente dall'importo, avviene esclusivamente per Decreto del Direttore Generale.
- 4) **Il Segretario verbalizzante provvederà a richiedere i curricula di ciascun componente della Commissione, se non già pubblicati, per i componenti interni, nella scheda docente per il personale docente o nella sezione del sito istituzionale "amministrazione trasparente" - "personale" per il personale tecnico-amministrativo. I curricula saranno trasmessi al Servizio deputato allo svolgimento delle procedure amministrative relative alle procedure di gara per la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" - "bandi di gara e contratti" - "partecipa ad una gara" relativamente alla procedura del cui affidamento si tratta.**
- 5) Prima della seduta di insediamento della Commissione, il RUP può convocare una riunione informativa in cui illustra alla Commissione i documenti di gara. Della riunione sarà predisposto apposito processo verbale da allegare agli atti di gara.
- 6) **La Commissione può lavorare a distanza tramite l'utilizzo di piattaforme telematiche che garantiscano la presenza contemporanea di tutti i componenti della commissione e salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.**
- 7) La partecipazione come componente o segretario delle Commissioni non dà luogo ad alcun compenso a carico della finanza pubblica per i dipendenti del Politecnico di Milano.
- 8) **Per i componenti esperti esterni delle Commissioni giudicatrici è previsto un compenso, distinto per classi di importo, secondo il seguente schema.**
- 9) **Sarà riconosciuto un compenso per ciascun partecipante ammesso alla valutazione dell'offerta tecnica pari a:**

<i>Classe di importo</i>	<i>Inferiore alle soglie di rilevanza europea per forniture e servizi</i>	<i>Inferiore a 1.000.000,00 €</i>	<i>Inferiore alle soglie di rilevanza europea per lavori</i>	<i>Importi superiori</i>
<b>€ a partecipante</b>	<b>300,00 €</b>	<b>350,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>450,00 €</b>

**Il compenso del Presidente è aumentato del 5%.**

- 10) **In caso di procedure suddivise in lotti, il compenso è calcolato per ciascun lotto in funzione del valore e del numero di partecipanti di ciascun lotto.**
- 11) **In ogni caso è applicato un tetto massimo al compenso complessivo pari alla metà del valore massimo previsto dal DECRETO 12 febbraio 2018 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI o da successiva regolamentazione relativa al compenso per i commissari estratti dall'Albo Nazionale ANAC.**
- 12) **Le spese relative alla Commissione dovranno trovare copertura, ai sensi dell'art. 77, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, nelle somme a disposizione del quadro economico.**

13) *Il compenso è onnicomprensivo ad eccezione degli oneri di vitto, alloggio e trasporto da compensare a piè di lista con i limiti fissati dal Regolamento Missioni di Ateneo.*

**Art. 11**

**Entrata in vigore**

- 1) Il Regolamento emendato entra in vigore il **1° aprile 2021** ed è pubblicato sul sito di Ateneo <http://www.normativa.polimi.it>.
- 2) Il presente Regolamento modificato si applica a tutte le Commissioni Giudicatrici nominate successivamente alla data di emanazione del Regolamento stesso.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Graziano Dragoni

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale